

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, recante il "*Riordino del sistema di Formazione continua in medicina*" (Rep. Atti n. 168/CSR);

VISTO l'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il quale dispone che per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina, mediante l'acquisizione di crediti ECM in misura non inferiore al 70% dell'obbligo formativo previsto per il triennio nella disciplina "*medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro*";

VISTO l'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, concernente "*Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti*" (Rep. Atti n. 192/CSR), recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2010, registrato dalla Corte dei Conti l'11 agosto 2010;

VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 aprile 2012, sul documento recante "*Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti*" (Rep. Atti n. 101/CSR);

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 febbraio 2017 sul documento "*La formazione continua nel settore salute*" (Rep. Atti n. 14/CSR), il cui art. 8, comma 1, lettera i) precisa che alla Commissione nazionale spetta l'adozione dei provvedimenti previsti dalla vigente normativa;

VISTO il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM, approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, ed in particolare, il par. 4.2 che ricomprende nell'elenco degli obiettivi formativi l'obiettivo "*27. Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione*";

VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, adottato con delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 25 ottobre 2018;

VISTO, in particolare, il par. 3.8 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario rubricato "*Obbligo formativo medici competenti*", il quale prevede che ai fini della certificazione per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua dei medici che svolgono l'attività di medico competente deve essere acquisito un numero di crediti ECM pari ad almeno il 70% dell'obbligo formativo del triennio nella disciplina "*medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro*";

Commissione nazionale per la formazione continua

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i., recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

VISTO l'articolo 138, comma 2, del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i., il quale prevede che: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale dei medici autorizzati;

VISTO l'articolo 138, comma 2, lettera d), del decreto legislativo sopracitato, ai sensi del quale i medici autorizzati sono tenuti all'aggiornamento professionale, nell'ambito del programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui all'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, mediante la frequenza a corsi tenuti da istituti universitari, dagli Albi professionali dei medici o dalle associazioni scientifiche o di categoria dei medici autorizzati, in misura non inferiore al 30% dei crediti ECM previsti dal comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di prevenzione dagli effetti delle esposizioni alle radiazioni ionizzanti;

VISTO il decreto interministeriale del 4 maggio 2022, il quale disciplina le modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale;

VISTO l'art 10, comma 1, del decreto interministeriale del 4 maggio 2022, il quale stabilisce che “I medici autorizzati sono tenuti all'aggiornamento professionale mediante la partecipazione a corsi di formazione in materia di radioprotezione medica nell'ambito della formazione continua di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, a partire dal triennio formativo successivo all'entrata in vigore del presente decreto”;

VISTO l'art 10, comma 2, del decreto interministeriale del 4 maggio 2022, il quale precisa che “I crediti specifici in materia di radioprotezione medica devono rappresentare almeno il 30 per cento dei crediti, di cui all'articolo 38, comma 3, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, previsti esclusivamente per il medico competente nel triennio”;

VISTO l'art 10, comma 3, del decreto interministeriale del 4 maggio 2022, il quale specifica che “Per l'organizzazione e la predisposizione dei programmi dei corsi di cui all'articolo 138, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e la scelta dei docenti, i provider ECM accreditati ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 “La formazione continua nel settore salute” si avvalgono di enti, istituzioni, associazioni e società scientifiche che comprendono esplicitamente tra le proprie finalità la radioprotezione medica, e che siano maggiormente rappresentative in ambito medico radioprotezionistico”;

VISTO l'art 10, comma 4, del decreto interministeriale del 4 maggio 2022, il quale dispone che “Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la commissione nazionale per la formazione continua dà esecuzione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3”;

Commissione nazionale per la formazione continua

VISTO il decreto ministeriale del 27 settembre 2022 con cui è stata ricostituita, presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 16-ter, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale del 1° agosto 2023, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua di cui al d.m. del 27 settembre 2022;

PRESO ATTO che, allo stato attuale, l’obiettivo formativo più idoneo ascrivibile ai corsi ECM *ex art.* 138 comma 2, lettera d), del d.lgs. 101 del 2020 è da ritenersi l’obiettivo n° 27;

TENUTO CONTO delle esigenze tecniche prospettate dal Co.Ge.A.P.S. in tema di gestione dell’anagrafica nazionale dei crediti formativi dei professionisti sanitari;

CONSIDERATO che il Comitato di Presidenza della Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 30 novembre u.s., ha preso atto dell’art. 138, comma 2, del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i., e dell’art. 10 del decreto interministeriale del 4 maggio 2022.

DELIBERA

1. Per i corsi in materia di prevenzione dagli effetti delle esposizioni alle radiazioni ionizzanti (c.d. “*radioprotezione medica*”), i provider dovranno inserire l’obiettivo formativo n. 27: “*Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione*”, selezionando la voce “*evento in materia di radioprotezione medica ex art. 138, comma 2, lettera d), del d.lgs. 101 del 2020*”. Tale informazione dovrà essere specificata dal provider anche nel rapporto, sulla base di quanto previsto dalle “specifiche funzionali tracciato record consuntivo ECM”.
2. Ai fini dell’attivazione delle funzioni relative all’attività dei medici autorizzati, i professionisti sanitari interessati sono tenuti ad indicare nella propria area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. di svolgere la propria professione in qualità di medico autorizzato. Si precisa che tale funzionalità sarà disponibile soltanto per coloro che hanno già segnalato all’interno del portale suddetto di esercitare quale attività prevalente quella di medico competente.
3. La percentuale indicata dal comma 3 dell’art. 138, comma 2, lettera d), del d.lgs. 101/2020, utile a calcolare i crediti formativi obbligatori in materia di radioprotezione medica, è da intendersi riferita all’obbligo formativo individuale.
4. I crediti formativi utili al soddisfacimento dell’obbligo in materia di radioprotezione medica, nel *quantum* previsto dal comma 2 lettera d) dell’art. 138 del d.lgs. 101/2020, possono essere conseguiti nel limite massimo del 50%, arrotondato ad unità intera inferiore, anche mediante autoformazione. Resta fermo che il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, così come statuito dal par. 3.5 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Il professionista sanitario è tenuto a precisare all’atto di presentazione sul portale Co.Ge.A.P.S. della domanda di riconoscimento dei crediti per attività di autoformazione se la medesima è riferibile, anche per il triennio 2023/2025, alla “*radioprotezione medica*” *ex art.* 138, comma 2, lettera d), del d.lgs. 101/2020.

Commissione nazionale per la formazione continua

5. Per consentire l'applicazione della presente delibera e l'adeguamento dei sistemi ECM regionali, le disposizioni di cui sopra sono comunicate ai singoli Enti accreditanti regionali.
6. Con riferimento al triennio 2023/2025, nelle more dell'adeguamento dei sistemi ECM, il medico interessato potrà evidenziare, all'interno del portale Co.Ge.A.P.S. o della relativa APP per dispositivi mobili, quali eventi formativi, registrati a sistema con l'obiettivo formativo n. 27 (*“in materia di radioprotezione del paziente ex art. 162 del d.lgs 101 del 2020*), siano riconducibili alla materia della radioprotezione medica.

Roma, 17/01/2024

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Lorena Martini)

Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)